

Prot. n.294/09

Roma, 10 novembre 2009

A tutti i Dirigenti Sindacali CONFESAL-UNSA Beni Culturali
A tutte le R.S.U. CONFESAL-UNSA Beni Culturali
A tutti i lavoratori del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

LORO SEDI

COMUNICATO N. 65/09

TURNAZIONI nuovo CCIM
cosa c'e' che non va

RICHIESTI CHIARIMENTI e DISPOSIZIONI
OPERATIVE al TAVOLO NAZIONALE

A seguito delle continue e numerose richieste che pervengono da vari Istituti (compreso i Poli museali), **in merito alla formulazione attuale dell'art. 13 del CCIM sottoscritto il 21/10/09, in relazione alle Turnazioni, il Coordinamento Nazionale Confesal-Unsa Beni Culturali, con una propria nota**, che si riporta in allegato, **ha chiesto al Direttore Generale, Arch. Antonia Pasqua Recchia, ulteriori chiarimenti in tal proposito perché il contenuto letterale (e contrattuale) del richiamato articolo 13 (Turnazioni), si interpreta con difficoltà operativa rispetto al completamento effettivo del turno di 6 ore continuative.**

Di conseguenza, le incongruenze si riscontrano maggiormente laddove è stato precisato con l'avverbio "almeno" di prevedere una quantità minima di tot ore lavoro da rispettare, rafforzando di fatto tale avverbio anche come **funzione di congiunzione testuale, col significato di "se non altro", "in ogni caso", "comunque", "per quanto sia"; conferendo valore fortemente limitativo al periodo di lavoro rispetto alla mera indicazione della sola preposizione "di ... ore" assumendo così varietà di 'specificazione'.**

Pertanto, se l'uso dell'avverbio "almeno" voleva essere una 'varietà di specificazione' al posto della precedente preposizione "di" l'intento non è riuscito, non è chiaro.

Per la Conf.sal-Unsa Beni culturali, l'occasione per avere ulteriori chiarimenti in proposito ed una circolare interpretativa con le eventuali disposizioni operative, viene dal prossimo incontro sindacale al Tavolo nazionale previsto per venerdì 13 novembre. **Pertanto è stata fatta una richiesta urgente di una Consultazione** per la segnalazione e disamina di dette incongruenze riscontrate nella formulazione dell'art. 13 (Turnazioni) del C.C.I.M. sottoscritto il 21 ottobre 2009, **con richiesta di interpretazione autentica.**

Quindi, allegata alla nostra richiesta è seguita la riformulazione delle nostre ulteriori osservazioni alla **“Corretta interpretazione ed applicazione dell'attuale art. 13 (Turnazioni) CCIM 2009”.**

In altre parole: *cosa c'è che non va?*

Prima di formulare DOMANDE di interpretazione per il corretto adempimento di quanto attualmente previsto all'art. 13, è utile richiamare anche i commi coinvolti che danno esito ad incongruenze.

- **Ai comma 1, 12 e 17** viene richiamata la necessità di una **Contrattazione locale**. Pertanto tutto va deciso in quella sessione, chiaramente nel rispetto dei “principi ed i criteri” richiamati nei commi dello stesso art. 13.
 - ⇒ di conseguenza (comma 17), la validità, le finalità e la relativa articolazione delle ‘nuove’ turnazioni e relativo pagamento **decorrono dal mese successivo** alla Contrattazione locale e dall’emanazione di apposito Ordine di servizio e rimangono in vigore per almeno 6 mesi,
 - compreso anche l’elevazione dei limiti alle turnazioni (comma 12)
 - e l’eventuale apertura al pubblico al di sotto delle 11 ore giornaliere previa richiesta della Direzione regionale o generale competente (comma 1).
- **Ai comma 4 e 5** viene specificato che la **turnazione**:
 - ⇒ **“non costituisce un sistema a libera partecipazione, ma un sistema rigidamente programmato** per consentire la copertura dell’orario di servizio, con alternanza in almeno due dei turni esistenti nell’Istituto” (comma 4);
 - ⇒ **deve prevedere un periodo di lavoro di almeno 6 ore continuative (commi 5 e 19)**, articolato in tipologie:
 - **antimeridiana**, con inizio dalle ore 6,00
 - **pomeridiana**, con inizio dalle ore 14,00
 - e **notturna**, con inizio dalle ore 22,00
 - ⇒ **e che “l’orario di lavoro che si svolge secondo modalità ripetute giornalmente (ad esempio tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 16,00) non costituisce turnazione” (comma 5).**
- **Però, il comma 6** **contraddice quanto affermato al comma 4 e 5**, perché “alla organizzazione del lavoro su turni si fa ricorso, **mediante programmazione, esclusivamente qualora le altre tipologie di orario ordinarie non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio**”, prevedendo anche per il ‘personale turnista’ l’applicazione della riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali (5,50 ore giornaliere).

- **E, come se non bastasse, al comma 7 viene precisato che “nell’ambito della programmazione il numero dei turni pomeridiani feriali è pari a quello dei turni antimeridiani feriali”**,
 - ⇒ facendo intendere che **qualora non venga fatta la programmazione** – a questo punto perché le altre tipologie di orario ordinario (e quali?) sono sufficienti a coprire le esigenze di servizio – **il numero dei turni pomeridiani feriali può essere diverso a quello dei turni antimeridiani feriali...**
- **E, per finire, al comma 9 viene ribadito che “...la partecipazione ai turni deve essere ripartita equamente e a rotazione tra tutto il personale”**.

QUINDI:

- ⇒ **Le turnazioni effettuate dal 22 ottobre 2009 fino al mese precedente alla relativa Contrattazione locale ed all’emanazione dell’Ordine di servizio:**
 - **Come devono essere pagate, ossia, con quali importi e per quale prestazione feriale: antimeridiana o pomeridiana, o entrambe?**
 - **Qualora il turno di lavoro sia stato effettuato dalle ore 8,30/9,00/9,30 alle ore 14,30/15,00/15,30, o dalle ore 13 alle ore 19, vi è il “completamento effettivo del turno di 6 ore continuative” ma quale importo va corrisposto, dato che le indennità di turnazione determinate dal comma 19, vanno intese per intero rispetto alla tipologia prevalente di turnazione effettuata (antimeridiana o pomeridiana) o possono essere suddivise tra le ore effettive di ogni singola tipologia di turnazione?**
 - **Si desume che sia obbligatorio fare la relativa Contrattazione locale e l’emanazione dell’Ordine di servizio, ma entro quando?**
 - **L’eventuale apertura al pubblico al di sotto delle 11 ore giornaliere, come pure l’avvio del lavoro articolato per turni (Uffici), previa Contrattazione locale e richiesta al Tavolo nazionale da parte della Direzione regionale o generale competente, quando può ritenersi operativa?**
 - **Qualora un Istituto, previa contrattazione locale, riconosca che in quella realtà lavorativa, anche “l’orario di lavoro che si svolge secondo modalità ripetute giornalmente (ad esempio tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 16,00) costituisce turnazione”, chi è che decide il contrario?**

PERTANTO:

- ⇒ **Se la tipologia di turnazione, antimeridiana o pomeridiana, per intendersi effettuata, prevede un periodo di lavoro di almeno 6 ore continuative:**
 - **Si considera turno effettuato solo quello svolto con almeno 6 ore?**
 - **Se, si considera turno effettuato solo quello svolto con almeno 6 ore, come può avvenire l’applicazione della riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali per il ‘personale turnista’?**
 - **Quindi, se uno effettua un turno con meno di 6 ore, riscuote o no? E, se riscuote, in che proporzione?**

→ Qualora il turno di lavoro sia stato effettuato dalle ore 8,30/9,00/9,30 alle ore 14,30/15,00/15,30, o dalle ore 13 alle ore 19, vi è il “completamento effettivo del turno di 6 ore continuative” **ma quale importo va corrisposto?**

⇒ **Preso atto che al comma 7 si prevede (e viene precisato) che “nell’ambito della programmazione il numero dei turni pomeridiani feriali è pari a quello dei turni antimeridiani feriali”:**

→ **Cosa si intende per programmazione: mensile, bimensile, trimestrale, semestrale? E, quindi, il pagamento quando può (deve) avvenire?**

→ **Se un lavoratore ha effettuato nel periodo considerato (mese, bimestre ecc.) 8 pomeriggi e 13 mattine cosa riscuote?**

→ **Qualora non venga fatta la programmazione** – a questo punto perché le altre tipologie di orario ordinario sono sufficienti a coprire le esigenze di servizio – **il numero dei turni pomeridiani feriali può essere diverso a quello dei turni antimeridiani feriali?**

→ **Se sì, allora, può essere fatto il pagamento anche se il numero dei turni antimeridiani e pomeridiani feriali è diverso tra loro...**

Sarà nostra cura tenervi informati sullo sviluppo della questione.

Cordiali saluti

IL COORDINAMENTO NAZIONALE
CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI

Di seguito, viene riportata la **nostra nota Prot.n. 293/09**, e la riformulazione delle **nostre ulteriori osservazioni** alla “**Corretta interpretazione ed applicazione dell’ attuale art. 13 (Turnazioni) CCIM 2009**”.

COORDINAMENTO NAZIONALE CONF.SAL-UNSA Beni culturali

Prot. n. 293/09

Roma, 9 novembre 2009

Al Direttore Generale
Arch **Antonia Pasqua Recchia**
Direzione Generale per l'organizzazione,
gli affari generali, l'innovazione, il bilancio
ed il personale

PRIORITARIA

e, p.c.: Al Segretario Generale
Prof. Giuseppe Proietti

Al Direttore Generale per la valorizzazione del
Patrimonio culturale - **Dott. Mario Resca**

SEDE

OGGETTO: C.C.I.M. Beni e attività culturali, sottoscritto il 21 ottobre 2009 : **TURNAZIONI – Segnalazione di incongruenze – Richiesta di ulteriore interpretazione dell’art. 13 Richiesta di Consultazione.**

Gentile Direttore Generale,

Già con nostra precedente nota del 1 luglio c.a. (Prot.n. 179-bis/09), in relazione all’ipotesi del C.C.I.M. – *Mibac*, sottoscritto lo scorso 28 maggio, si formulavano delle nostre osservazioni al riscontro di una serie di errori e/o refusi dovuti essenzialmente all’urgenza di chiudere un accordo prima dell’entrata in vigore delle disposizioni della legge delega n.15/09.

Tuttavia, con la sottoscrizione definitiva del C.C.I.M., avvenuta il 21 ottobre 2009, a parte gli aggiustamenti di forma (e refusi) operati, purtroppo, alcune incongruenze da Noi segnalate sono rimaste. Di conseguenza abbiamo presentato una nota a verbale relativamente al Titolo IV (art. 13, Turnazioni), al Titolo V (art. 21, Progressioni all’interno delle aree – Procedure e trattamento economico; art. 22, Mansioni superiori – Conferimento; art. 24, Flessibilità tra i profili all’interno dell’area;) e al Titolo VIII (art. 43, Banca delle ore).

Conseguentemente, oggi, da più Istituti centrali e periferici dell’Amministrazioni (compreso i Poli museali) ci pervengono richieste continue di delucidazioni e ulteriori chiarimenti circa la corretta applicazione (ed interpretazione contrattuale, letterale ed operativo) dell’art. 13, ossia delle Turnazioni.

Per quanto di nostra pertinenza, non facciamo altro che ribadire quanto da Noi già espresso, sia nella ns. nota del 1 luglio che nella Nota a verbale del 21 ottobre 2009. Ma, nonostante ciò, il contenuto letterale (e contrattuale) del richiamato articolo 13, le Turnazioni, rimane di difficoltosa interpretazione operativa specialmente laddove è stato precisato con l’avverbio “almeno” di

prevedere una quantità minima di *tot* ore lavoro da rispettare, rafforzando di fatto tale avverbio anche come **funzione di congiunzione testuale**, col significato di “se non altro”, “in ogni caso”, “comunque”, “per quanto sia”; conferendo valore fortemente limitativo al periodo di lavoro rispetto alla mera indicazione della sola preposizione “**di** ... ore” assumendo così varietà di ‘specificazione’.

Pertanto, se l’uso dell’avverbio “almeno” voleva essere una ‘varietà di specificazione’ al posto della precedente preposizione “di” l’intento non è riuscito, non è chiaro.

Presto atto della Convocazione di un incontro sindacale al Tavolo nazionale per il prossimo venerdì 13 novembre, **si fa richiesta urgente di una Consultazione** per la segnalazione e disamina di dette incongruenze riscontrate nella formulazione dell’art. 13 (Turnazioni) del C.C.I.M. sottoscritto il 21 ottobre 2009, **con richiesta di interpretazione autentica.**

Per le ragioni esposte, si riformulano le nostre osservazioni nel testo che segue alla presente che riguardano principalmente l’articolo 13 appena ricordato.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in proposito. Si coglie l’occasione per inviare i più cordiali saluti.

p. LA SEGRETRIA NAZIONALE
(Learco Nencetti)

ULTERIORI OSSERVAZIONI

Corretta interpretazione ed applicazione dell’attuale art. 13 (Turnazioni) CCIM 2009

TITOLO IV - Risorse economiche, incentivazione, valutazione

art. 13 (Turnazioni)

- al comma 1, alinea 2, invece di “11 ore” dovrebbe essere di **“almeno 10 ore al giorno...”**, perché dai dati forniti dall’Amministrazione in realtà sono moltissimi gli Istituti nel *range* di 10-11 ore e non nel *range* di 11-12 ore ... e così scrivendo “almeno 10 ore” si eviterebbero diverse innegabili realtà di *particolari situazioni che vanno* analizzate successivamente... INOLTRE, in questo comma, l’inserimento dell’avverbio ‘almeno’ indicherebbe comunque la base di garanzia, e certa, di apertura al pubblico di almeno ...
- al comma 5, alinea 1, dovrebbe essere tolto l’avverbio **“almeno”**, perché in questo contesto avrebbe la funzione di “quantomeno” e pertanto, si interpreterebbe amministrativamente e giuridicamente “la turnazione viene riconosciuta, quindi pagata, solo se vengono fatte almeno 6 ore continuative e non diversamente” ... Oppure si suggerisce di correggere le ore in **“5 ore continuative”** e no “6 ore continuative”, perché nella maggior parte dei nostri Istituti viene applicato il regime dell’Orario settimanale delle 35 ore. Pertanto, le ore ordinarie di lavoro giornaliero sarebbero 5:50 ... INOLTRE, in questo comma, il termine ‘almeno’ avrebbe la funzione di congiunzione testuale, col significato di “se non altro”, “in ogni caso”, “comunque”, “per quanto sia”; conferendo valore fortemente limitativo al periodo di lavoro rispetto alla mera indicazione della sola preposizione **“di** ... ore” assumendo così varietà di ‘specificazione’ ...
- comma 5, alinea 4, la tipologia pomeridiana dovrebbe avere **inizio alle ore 13,00** e non alle ore 14,00, in quanto, con l’avvicendamento del turno entrante (fra mattina e pomeriggio) non sorgerebbero vecchie questioni circa la “vacanza del cambio” ma si avrebbe la sovrapposizione che permetterebbe anche il riconoscimento implicito delle ore di

lavoro giornaliero continuativo (36 o 35 ore settimanali). Inoltre, in diversi Istituti l'orario pomeridiano è dalle ore 13:00 alle ore 19:00 ... Comunque, vedi precedentemente ...

- comma 10, alinea 1, si suggerisce un intervallo "**di almeno 11 ore nell'arco delle ventiquattro ore**" invece di "non inferiore a 12 ore...", perché l'inserimento dell'avverbio 'almeno' indicherebbe comunque che meno di 11 ore non è possibile, diversamente, l'affermazione "non inferiore a 12 ore" nega l'effettuazione del turno pomeridiano a ridosso del turno antimeridiano del giorno successivo, o viceversa ...
INOLTRE, non potrebbe essere applicato quanto disposto anche nel successivo comma 20 ...
- comma 15, la lettera *d*) non può essere condizione legata alla specificità di "lavoratrice o lavoratore...", in quanto, è una condizione ulteriore che si verifica qualora le precedenti lettere *a*), *b*) o *c*) non possono verificarsi, e non è una subordinazione ... Pertanto, la lettera *d*) va cassata ed il relativo contenuto diventa il secondo periodo dello stesso comma ...
- comma 19, lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *g*) ed *h*), anche qua si suggerisce di togliere l'avverbio "**almeno**", perché in questo contesto avrebbe la funzione di "quantomeno" e pertanto, si interpreterebbe amministrativamente e giuridicamente "la turnazione viene riconosciuta, quindi pagata, solo se vengono fatte almeno 6 ore continuative e non diversamente" ... Oppure si suggerisce di correggere le ore in "**5 ore continuative**" e no "6 ore continuative", perché nella maggior parte dei nostri Istituti viene applicato il regime dell'Orario settimanale delle 35 ore. Pertanto, le ore ordinarie di lavoro giornaliero sarebbero 5:50 ...
INOLTRE, anche in questo comma, il termine 'almeno' avrebbe la funzione di congiunzione testuale, col significato di "se non altro", "in ogni caso", "comunque", "per quanto sia"; conferendo valore fortemente limitativo al periodo di lavoro rispetto alla mera indicazione della sola preposizione "**di ... ore**" assumendo così varietà di 'specificazione' ...
- comma 20, viene specificato che l'istituto della reperibilità viene riconosciuto solo "*nel caso in cui sia eliminato il servizio notturno in virtù della installazione degli impianti antintrusione o antincendio...*". Poi, nel secondo periodo, sembra che ci sia un ravvedimento, perché viene ammesso - in condizionale - anche che "*la reperibilità in generale è prevista nelle fattispecie e per i criteri indicati nell'art.8 dell'accordo Aran/OO.SS. del 12 gennaio 1996*". INFINE, nel quarto periodo non si chiarisce sufficientemente se l'importo attribuito, oltre a coprire un periodo di 12 ore di reperibilità, è onnicomprensivo anche dell'eventuale intervento occorso e della relativa durata. Come pure, con quali fondi verrà pagata tale emolumento.

COORDINAMENTO NAZIONALE
CONF.SAL-UNSA BENI CULTURALI